

autonomo statale della strada. Il comitato tecnico amministrativo dovrebbe essere composto degli ingegneri capi del compartimento e dei funzionari che per la loro destinazione già risiedono sul luogo e che perciò poco costerebbero, mentre sono perfettamente edotti dei problemi locali, dei rappresentanti della prefettura, del Ministero delle finanze con un funzionario della Ragioneria generale, del Consiglio provinciale dell'economia, della Cattedra ambulante di agricoltura ecc.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici composto nel modo precisato dalla relazione sul bilancio e di cui naturalmente devono far parte gli Ispettori di compartimento, dovrebbe esaminare, armonizzare ed approvare i programmi dei Consigli compartimentali, dovrebbe ripartire le disponibilità fra i vari compartimenti, graduando la importanza nazionale delle opere proposte e dettandone i criteri direttivi per lo studio e l'attuazione. Ma entro questi limiti i compartimenti, come avviene per l'Azienda autonoma statale della strada, dovrebbero poi muoversi liberamente assumendo le responsabilità complete del loro operato.

Un tale ordinamento però dovrebbe essere integrato con la istituzione di uffici centrali specializzati per materie per lo studio di tutti i progetti, similmente a quanto, con ottimi risultati, si pratica già dalla direzione generale per le costruzioni ferroviarie appartenente al Ministero dei lavori pubblici.

Questi uffici centrali dovrebbero formare parte integrante delle direzioni generali, che perciò avrebbero mansioni tecniche ed amministrative e con ciò realizzerebbero una aspirazione, nella quale da tempo sono tutti d'accordo, di creare specializzazioni nei vari campi dell'attività del Ministero dei lavori pubblici, non escluso perciò quello dell'architettura, al servizio dello Stato, permettendo una notevole riduzione di personale, con che, come ho detto, si potrebbe provvedere a migliorarne la sorti economiche e morali.

Chi ha avuto, come me, l'onore di appartenere al Corpo del Genio civile, sa come lo stesso progetto di un ponte di dieci metri di luce si studia in tutti gli uffici interessati al luogo ove il ponte occorre. È stato a ciò parzialmente ovviato col fare progetti tipo; ma quando vi fosse un ufficio centrale speciale, i progetti si farebbero più rapidamente di quello che non avvenga oggi e con maggiore competenza per la specializzazione dei progettisti. Ora invece avviene, per quanto l'onorevole ministro cerchi di evitarlo, che

un ingegnere deve passare da uno studio di bonifiche, all'edilizia, da questa all'elettrotecnica e così via.

CROLLALANZA. *ministro dei lavori pubblici*. Ciò dipende dalla scarsità del personale.

DEL BUFALO. Ripeto, quando vi fossero uffici centrali specializzati per lo studio di progetti, l'inconveniente sarebbe evitato.

Onorevoli camerati, mi sono permesso di formulare queste proposte perchè ho la convinzione che la loro attuazione varrebbe a rendere più snello, svelto economico e fattivo, cioè a fascistizzare nella sostanza come nella forma, il massimo organo tecnico dello Stato italiano. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Puppini.

PUPPINI. Onorevoli camerati! Ho chiesto di parlare, non perchè io intenda di interloquire sopra uno specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, ma perchè desidero trattenervi molto brevemente sopra una delle attività più importanti del Ministero, che è quella di presiedere alla derivazione e alla utilizzazione delle acque.

Questa è regolata attualmente con la legge, 9 ottobre 1919, n. 2161, e col rispettivo regolamento: legge che ha avuto il pregio di sostituire al criterio empirico della priorità nella richiesta di derivazione, il criterio razionale della più vasta utilizzazione del corso di acqua.

Anche la legge 9 ottobre 1919, n. 2161, è suscettibile di miglioramenti suggeriti sia dal progresso della tecnica, sia dalla pratica applicazione della legge stessa. E certamente il più importante ed urgente dei miglioramenti, o, per essere più preciso, dei completamenti da apportare è quello che riflette la derivazione e l'uso delle acque sotterranee.

È noto, infatti, che la legge 9 ottobre 1919 porta disposizioni sulle derivazioni e utilizzazioni delle acque pubbliche, ma ignora completamente le acque sotterranee, quelle che si portano alla superficie con gallerie, pozzi, macchine di sollevamento.

Certo il regime idraulico di queste acque è alquanto diverso da quello delle acque superficiali. E anche è diversa la nostra posizione rispetto alle due sorta di acque, nel senso che delle acque superficiali abbiamo una conoscenza che può essere molto più aderente al vero che non delle correnti di acque sotterranee.

E forse anche può intendersi diversa, nei riguardi dei due gruppi di acque, la si-